

## TRACCIA ATTO I

Il Comune X indicava la procedura aperta avente ad oggetto *“l'affidamento dei lavori relativi a opere di urbanizzazione primaria nel Piano di Risanamento Beta”*.

A detta gara partecipavano, tra gli altri concorrenti, l'impresa Gamma e Alfa.

All'esito della valutazione della documentazione dalle stesse presentata venivano tuttavia riscontrate le seguenti carenze documentali, e cioè che:

1. l'iscrizione alla white list allegata alla documentazione di gara risultava scaduta alla data del 05.07.2018;
2. non erano stati dichiarati gli estremi dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 *“raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi”*, nonostante questa fosse stata richiesta dal disciplinare di gara e ribadita nel quesito 1 pubblicato in data 10.08.2018.

Nell'ambito delle suddette verifiche veniva altresì appurata la sussistenza di una situazione di collegamento sostanziale della ditta Alfa con la ditta Gamma come dato desumere: dal fatto che le due imprese si erano presentate in raggruppamento in un'altra gara in itinere bandita dal medesimo Settore dell'ente, dalla presenza di stretti legami di parentela tra i legali rappresentanti delle due concorrenti, dallo stesso indirizzo di residenza dei legali rappresentanti, dall'aver fatto riferimento alla medesima compagnia assicurativa, dal fatto che il pagamento ANAC era intervenuto a distanza di 17 minuti l'uno dall'altro e dal fatto che le ditte avevano fatto uso del medesimo corriere.

Pertanto, con nota del 14 novembre 2018 si comunicava che le stesse erano state ammesse con riserva.

Ai fini di cui sopra si provvedeva pertanto ad assegnare:

1. un termine di cinque giorni, per la sanatoria delle carenze documentali riscontrate;
2. un termine di dieci giorni, per formulare le osservazioni in merito alle ipotesi di collegamento sostanziale.

Mentre nulla osservava la ditta Gamma, la ditta Alfa provvedeva a riscontrare l'istanza citata in data 22.11.2018, ovvero dopo otto giorni dall'attivazione del soccorso istruttorio, limitandosi ad affermare, per quanto concerne l'iscrizione alla white list, di aver fatto richiesta di aggiornamento e, per quanto riguarda l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 *“raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi”*, richiesta dal disciplinare di gara, ad affermare di non essere iscritta per tale categoria.

Riscontrando in tale sede pure l'istanza inerente il collegamento sostanziale affermava invece che realmente i legali rappresentanti erano fratelli anche se non avevano *“nulla in comune”*, che l'amministratore di Alfa abitava al primo piano di via del Topazio 28 - ovvero nello stesso indirizzo del legale rappresentante di Gamma, essendo, al più, differente solo il piano - che l'aver fatto riferimento alla stessa compagnia di assicurazione era solo una coincidenza, che aveva fatto uso di quel corriere in quanto vicino alla propria sede, che il pagamento del contributo a favore di ANAC sarebbe avvenuto in quel momento a chiusura dell'offerta, come farebbero, a suo dire, tutte le imprese.

Alla stregua delle emerse risultanze con determinazione dirigenziale n. x del 01.02.2019, trasmessa via pec alla ditta Alfa in data 31.01.2019, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.lgs 50/2016, unitamente al verbale di gara del 20 dicembre 2018, si provvedeva pertanto, da una parte, ad escludere i soggetti che erano risultati non essere in possesso dei richiesti requisiti, tra le quali anche la ditta Alfa e Gamma, e, dall'altra, ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori alla prima nella graduatoria.

Stante quanto sopra, il Comune di X provvedeva altresì ad attivare il procedimento per l'escussione della garanzia provvisoria e alla segnalazione ai sensi dell'art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016 e dall'art. 213, comma 13, stesso codice, per la falsa dichiarazione o falsa documentazione rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti generali o per giustificare l'anomalia delle offerte o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con ricorso promosso nanti il Tar la ditta Alfa impugnava la sola esclusione dalla gara al fine di ottenerne la sospensione, onde evitare, a suo dire, *“l'automatico incameramento della polizza fideiussoria oltre che la segnalazione del fatto all'A.N.A.C.”*.

Il candidato assume le vesti del legale dell'amministrazione comunale, rediga l'atto ritenuto più opportuno a salvaguardare le ragioni dell'Ente.



## TRACCIA ATTO 2

La società Alfa ha partecipato a una gara d'appalto bandita nel mese di febbraio 2019 dal Comune X per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un polo museale, classificandosi in prima posizione.

La società Beta, classificatasi in seconda posizione, ha domandato accesso agli atti di gara.

Dalla verifica dei verbali di gara è emerso che la società aggiudicataria Alfa all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, ha ommesso di allegare l'elaborato 13 richiesto a pena di esclusione dalla Stazione Appaltante nella *lex specialis*.

Nel modulo di partecipazione predisposto dall'amministrazione, tuttavia, si richiedeva la presentazione dei soli elaborati 1-10.

Nelle FAQ il Comune X ha altresì precisato che dovevano considerarsi necessari solo gli elaborati indicati nel modulo di partecipazione.

Inoltre, da informazioni acquisite dalla società Beta, è emerso che la società Alfa in precedenti Appalti pubblici si è resa responsabile di gravi illeciti professionali non dichiarati in sede di gara.

All'esito della verifica in ordine alla legittimità delle operazioni di gara, la Società Beta ha proposto ricorso nanti il TAR Y avverso il provvedimento di aggiudicazione domandando l'esclusione della Società Alfa.

Assunte le vesti del difensore del Comune X il candidato predisponga l'atto di costituzione e memoria difensiva contenente le difese idonee a contrastare la pretesa azionata in giudizio da parte ricorrente.



### TRACCIA ATTO 3

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13.11.2015, il Comune Y approvava il regolamento comunale inerente il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari con il quale prevedeva che l'installazione di detti impianti dovesse essere autorizzata previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

Con Dichiarazione Unica Autocertificativa (D.U.A.) del 12.11.2018 la società Beta chiedeva l'attivazione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 37 L.R. 24/2016 e degli artt. 14 e ss. della L.241/90, volta ad ottenere l'autorizzazione al posizionamento di due impianti pubblicitari.

Con Determinazione del 28.12.2018 di conclusione negativa della conferenza di servizi, notificata all'interessato in pari data, l'amministrazione, affermando che l'istanza contrastava con il regolamento comunale il quale prevedeva, appunto, che l'autorizzazione a detti impianti poteva intervenire solo a seguito di concessione previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, trasmetteva la determinazione di conclusione negativa di cui all'art. 14 bis, comma 5, della L. 241/90, assegnando alla parte il termine di 10 giorni per avanzare eventuali osservazioni.

Nessuna osservazione veniva tuttavia presentata nei termini assegnati. Pertanto con l'ulteriore e definitiva determinazione del 04.02.2019 di conclusione della conferenza di servizi, notificata in pari data alla società Beta, emessa ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5, L. 241/90, l'istanza veniva dichiarata non conforme.

Con ricorso notificato al Comune Y la Società Beta proponeva ricorso nanti il TAR avverso la Determinazione del 28.12.2018 di conclusione negativa della conferenza di servizi, notificata all'interessato in pari data, il parere dell'ufficio competente con il quale era stato espresso parere negativo sulla D.U.A. presentata, nonché del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 13.11.2015, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia; nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune Y di adottare, senza ulteriore indugio, i provvedimenti necessari al fine di espletare la procedura selettiva ad evidenza pubblica per la concessione degli spazi nei quali installare gli impianti pubblicitari; nonché ancora per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente in ragione dei provvedimenti impugnati e/o dell'inerzia dell'amministrazione.

Assunte le vesti del difensore del Comune Y il candidato predisponga l'atto di costituzione e memoria difensiva contenente le difese idonee a contrastare la pretesa azionata in giudizio da parte ricorrente.

